APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 7

L'imposta sul patrimonio prelevata una sola volta puo' essere applicata da ciascuno degli Stati contraenti sulla parte dei beni del contribuente che esistono sul territorio di questo Stato.

Per i beni rappresentati da:

a) immobili;

b) crediti ipotecari;

c) imprese industriali e commerciali.

l'esistenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul patrimonio, e' determinata dai principi adottati negli articoli precedenti per la tassazione dei redditi provenienti da tali beni.

Sara' regolato da accordi speciali da conchiudere fra gli Stati contraenti il trattamento da farsi ai capitali mobiliari (compresi i titoli al nome o al portatore) diversi da quelli contemplati alla lettera b) del precedente comma. In difetto di simili accordi, ciascuno degli Stati contraenti applichera' la sua legislazione interna.

Versione in vigore dal 31 luglio 1926, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione
Estremi	Legge 15 aprile 1926, n. 1188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-il-6-aprile-1922-fra/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it